



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **28/02/2013** - delibera n. **9**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E MISURE APPLICATIVE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI (2013)**, il mese di **FEBBRAIO**, il giorno **VENTOTTO**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **RITA RICCI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Vice Segretario dott. FABIANA OLLA**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	LANDI FABRIZIO	P
RICCI RITA	P	LATTUCA ENZO	P
BARONIO GUSTAVO	P	MACCHINI MARCO	P
BIANCONI DANIELE	A	MACORI ITALO	P
BIONDI ALICE	P	MARCATELLI TOMMASO	P
BRIGHI MATTEO	P	MONTANARI MARIA CRISTINA	P
CAPPELLI RICCARDO	P	MONTESI ELISABETTA	P
CECCARONI DAVIDE	P	MONTESI PAOLO	P
CELLETTI ANTONELLA	P	PAGNI CINZIA	P
D'ALTRI SILVIA	A	PANZAVOLTA ENRICO	P
DI PLACIDO LUIGI	P	PIAZZA LUCIANO	P
FIORI GIORGIO	P	PULLINI ANDREA	P
FORMICA DOMENICO	P	TURCHI PIERPAOLO	A
FRANCHINI DIEGO	P	VENTURI MARCO	A
GIORGINI BRUNO	P	ZIGNANI SIMONE	P
GUIDUZZI NATASCIA	P		

Presenti: n. 27 - Assenti: n. 4

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

RICCARDO CAPPELLI
MARCO MACCHINI
ENRICO PANZAVOLTA

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - MARIA BAREDI - SIMONA BENEDETTI - MATTEO MARCHI - MAURA MISEROCCHI - LIA MONTALTI - ORAZIO MORETTI - IVAN PIRACCINI -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria (denominata anche IMU);
- l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che disciplina l’anticipazione in via sperimentale dell’applicazione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante l’ICI), per le parti espressamente richiamate dalle disposizioni sopra citate;
- l’articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina iniziale dell’IMU;
- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In mancanza di deliberazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’art.1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che differisce, per l’anno 2013, al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE ALTRESI’:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 92 avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione nuovo Regolamento” ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 12 aprile 2012, n. 26 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e misure applicative per l’anno d’imposta 2012”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 91 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e misure applicative per l’anno d’imposta 2012 – Integrazione delibera del Consiglio Comunale 12 aprile 2012, n. 26”;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30 ottobre 2012, n. 343 avente ad oggetto: “Determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) – Adeguamento misure per l’anno 2012”;

PRESO ATTO delle modifiche normative apportate alla disciplina dell’IMU per l’anno 2013 dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l’anno 2013), ed in particolare dall’articolo 1, comma 380:

- lettera a) sopprime la riserva di quota di imposta allo Stato di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;

- lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- lettera g) consente ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, introitandone il relativo gettito;

CONSIDERATO che l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto segue:

- il comma 6 stabilisce l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 prevede un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 8 prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con facoltà di ridurre fino allo 0,1 per cento tale aliquota;
- il comma 9 dà facoltà al Comune di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9-bis dà facoltà al Comune di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura pari ad euro 200,00, cui si aggiungono per gli anni 2012 e 2013 euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella medesima unità immobiliare, e dà facoltà al Comune di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto del pareggio di bilancio. In caso di elevazione della detrazione il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RITENUTO:

- di determinare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013 tenendo conto degli equilibri di bilancio;
- di confermare nella misura stabilita per legge l'aliquota d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze (0,4 per cento) e l'importo della relativa detrazione;
- di prevedere un'aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali, secondo l'apposito contratto agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, della Legge n. 431/1998;
- di confermare le agevolazioni già previste nel 2012 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative pertinenze, individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;

- Emendamenti gruppo PdL:

1) Cancellazione imposta di soggiorno,
 consiglieri presenti: 26 votanti: 26
 favorevoli: 9(UDC – Cesena 5 Stelle – PDL – LEGA NORD - PRI)
 contrari: 17 (PD – IDV – Sinistra per Cesena)
 L'emendamento non è approvato.

2) Riduzione aliquota Imu al 10 per mille,
 consiglieri presenti: 26 votanti: 26
 favorevoli: 9 (UDC- Cesena 5 Stelle – PDL – LEGA NORD - PRI)
 contrari: 17 (PD – IDV – Sinistra per Cesena)
 L'emendamento non è approvato.

3) Cancellazione progetto riqualificazione piazza della Libertà
 consiglieri presenti: 26 votanti: 25
 astenuti: 1 (Guiduzzi/Cesena 5 Stelle)
 favorevoli: 8 (UDC – PDL – LEGA NORD - PRI)
 contrari: 17 (PD – IDV – Sinistra per Cesena)
 L'emendamento non è approvato.

Emendamenti gruppo PRI:

- 1) Aliquota Imu prima casa al 3.9,
- 2) Aliquota edifici locati al 7;
- 3) Aliquota Imu per altri edifici in caso di ampliamento SUL,
- 4) Aliquota Imu per altri edifici per imprese giovanili,
- 5) Creazione fondo per gestione attività culturali in partnership con operatori privati,
- 6) Abolizione “Tassa di soggiorno”,

- voto emendamenti da 1 a 6:
 consiglieri presenti: 26 votanti: 26
 favorevoli: 9 (UDC - Cesena 5 Stelle – PDL – LEGA NORD - PRI)
 contrari: 17 (PD – IDV – Sinistra per Cesena)
 L'emendamento non è approvato.

7) Progetto di installazione videocamere sul territorio comunale;

- voto emendamento 7:
 consiglieri presenti: 26 votanti: 25
 astenuti: 1 (Guiduzzi/Cesena 5 Stelle)
 favorevoli: 8 (UDC - PDL – LEGA NORD - PRI)
 contrari: 17 (PD – IDV – Sinistra per Cesena)
 L'emendamento non è approvato.

Il Presidente del Consiglio comunale pone quindi in votazione la presente deliberazione con il seguente esito:

consiglieri presenti: 26 votanti: 26
 favorevoli: 17 (PD – IDV – Sinistra per Cesena)
 contrari 9 (UDC - PDL – LEGA NORD - PRI – Cesena 5 Stelle)

DELIBERA

1. **DI FISSARE**, per le motivazioni indicate in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013:
 - **Aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento**
 - **Aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per:**
 - le unità immobiliari a uso abitativo, e relative pertinenze, locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali, secondo l'apposito contratto agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per beneficiare dell'aliquota ridotta occorre che il conduttore abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'unità immobiliare, e che la stessa sia integralmente locata (circostanza che deve risultare dal contratto di locazione registrato);
 - le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, della Legge n. 431/1998.

Per i casi sopra esposti l'aliquota ridotta si applica anche alle eventuali pertinenze locate unitamente all'abitazione ed individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - **Aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per:**

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative pertinenze, individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
 - **Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4 per cento**
 - **Maggiorazione comunale all'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,3 per cento**, per tali immobili l'aliquota complessiva diventa pari al 1,06 per cento di cui 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,3 per cento di spettanza del Comune;
2. **DI DARE ATTO** che restano fissate nella misura stabilita per legge l'aliquota d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze (0,4 per cento) e l'importo della relativa detrazione;
3. **DI DARE ATTO ALTRESI'** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, nel Comune di Cesena i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esenti dall'Imposta municipale propria in quanto il Comune attualmente è classificato nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT come "Parzialmente montano";
4. **DI STABILIRE** che per beneficiare dell'aliquota ridotta (0,76 per cento) per i casi sopra esposti occorre presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'agevolazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le

comunicazioni regolarmente prodotte avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra comunicazione. L'obbligo di cui alla presente comunicazione non può intendersi assolto con la presentazione della dichiarazione IMU di cui al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, conformemente alle indicazioni fornite dal MEF nelle istruzioni alla dichiarazione;

5. **DI DARE ATTO** che per la determinazione del valore medio venale in comune commercio delle aree fabbricabili resta vigente, anche per l'anno 2013, quanto già deliberato con atto della Giunta Comunale 30 ottobre 2012, n. 343 avente il seguente oggetto: "Determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) – Adeguamento misure per l'anno 2012";
6. **DI DARE ATTO** che, la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 26 votanti: 26
favorevoli: 17 (PD – IDV – Sinistra per Cesena)
contrari 9 (UDC - PDL – LEGA NORD - PRI – Cesena 5 Stelle)

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4^, D.L.vo n.267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

GUALDI GABRIELE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

LEONETTI BARBARA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

RITA RICCI

FABIANA OLLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 5 MARZO 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 5/3/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 28/02/2013.

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 5/3/2013

Il funzionario incaricato

dr.ssa L. Bolognesi